



**COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE**  
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 30/06/2005

- ART. 1 -

1. La cittadinanza onoraria costituisce titolo onorifico di carattere eccezionale, privo di rilevanza giuridica.
2. La concessione della cittadinanza onoraria concretizza una manifestazione di riconoscimento o di gratitudine da parte del Comune di Cernusco Lombardone nei confronti di una persona in virtù di particolari benemerienze acquisite in campo culturale, scientifico, sociale, religioso, umanitario o politico o per altre rilevanti motivazioni.

- ART. 2 -

1. Possono essere insignite della cittadinanza onoraria del Comune di Cernusco Lombardone persone di nazionalità italiana o straniera aventi un particolare legame con la comunità locale di Cernusco Lombardone o che abbiano illustrato detta comunità per meriti particolari generalmente riconosciuti.
2. Possono altresì essere insignite della cittadinanza onoraria del Comune di Cernusco Lombardone personalità di nazionalità italiana o straniera che assurgano al ruolo di esemplari difensori dei diritti umani, della pace e della libertà.

- ART. 3 -

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria deve contenere l'indicazione della persona proposta per l'onorificenza, corredata delle motivazioni per le quali è avanzata detta proposta.
2. La relativa proposta è presentata dal Sindaco o con istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati.
3. Qualora il Sindaco ravvisasse la possibile sussistenza di motivi ostativi per ragioni di tutela di ordine pubblico e delle relazioni internazionali, lo stesso Sindaco trasmette la proposta al Prefetto con invito a far conoscere le proprie osservazioni nel termine di giorni 30 dal ricevimento. In assenza di riscontro, decorso detto termine, la proposta può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

- ART. 4 -

1. Il Sindaco riunisce il Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della proposta per deliberare in merito alla stessa.
2. La concessione della cittadinanza onoraria è disposta dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di mancato accoglimento della proposta di concessione della cittadinanza onoraria, la stessa proposta non potrà essere nuovamente presentata nei dieci anni successivi alla data del diniego.

- ART. 5 -

1. Presso la Segreteria Comunale è istituito apposito registro contenente l'indicazione dei soggetti ai quali è stata concessa la cittadinanza onoraria, nonché degli estremi degli atti di concessione.

- ART. 6 -

1. Dopo la concessione della cittadinanza onoraria, all'interessata/o è comunicata l'avvenuta attribuzione del titolo onorifico con indicazione delle motivazioni del riconoscimento medesimo.

2. La Giunta provvede a definire le modalità per la consegna o trasmissione dell'onorificenza, promuovendo, se del caso apposita riunione pubblica per la consegna dell'onorificenza.